

SARS COV 2 – PROTOCOLLO “Rientro in sicurezza” A.S. 2020/2021

SCHEDA TECNICA N° F
DATA EMISSIONE 01/09/2020
REV. 1
DESTINATARIO/I GENITORI

MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE	APPLICAZIONE
Consultare gli opuscoli informativi sul SARS-COV-2 pubblicati sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata.	Immediata
Osservare e fare osservare le regole del Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. e n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Versione del 21 agosto 2020” pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata.	Sempre
Osservare scrupolosamente le norme di igiene personale, disinfettarsi le mani più volte al giorno, in caso di presenza di uno o più sintomi di SARS-COV-2 evitare di recarsi a scuola.	Sempre
Nei locali scolastici è vietato fumare.	Sempre
Prima di recarsi a scuola telefonare e concordare un appuntamento.	Sempre
Osservare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro durante tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici e negli uffici scolastici segreteria ecc.. Evitare scrupolosamente gli assembramenti.	Sempre
Garantire la misurazione della temperatura corporea dei propri figli, prima della partenza da casa, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°C non mandarli/o accompagnarli a scuola.	Ogni giorno
Nel caso la temperatura corporea dell’alunno all’ingresso a scuola è superiore ai 37,5°C la scuola attiverà la relativa procedura per il contenimento del contagio, informando immediatamente i genitori, non sarà permesso il suo ingresso nei locali scolastici, isolando in opportuno locale l’alunno.	Sempre
Entrare nei locali scolastici e negli uffici in modo ordinato/scaglionato rispettando le procedure di sicurezza durante la permanenza all’interno dei locali scolastici. Indossare la mascherina chirurgica. Non è consentito l’ingresso negli uffici a chi non indossi la mascherina chirurgica. È consentito l’ingresso negli uffici ad una sola persona per volta.	Sempre

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto Legge “Rilancio Italia” del 13 maggio 2020, art 88.